

Regolamento Organo di Garanzia

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 febbraio 2016

Il seguente regolamento recepisce quanto stabilito dal DPR 249 del 24/06/1998 art. 5 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1 Composizione L'organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

Art. 2 Elezione dell'organo di garanzia La durata dell'organo di garanzia è di due anni. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente (con funzioni di Presidente) e tre componenti nominati dal Consiglio di Istituto tra i propri componenti: un docente, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori. In caso di incompatibilità - quando il Consiglio di Istituto debba deliberare le sanzioni di primo grado - i componenti dell'Organo di Garanzia vengono sostituiti ed individuati con i seguenti criteri: -Il primo docente non eletto in Consiglio di Istituto -Il primo genitore non eletto in Consiglio di Istituto -Lo studente eletto nella Consulta Provinciale con il maggior numero di voti

Art.3 Competenze L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chi ne esplica la patria podestà sulle sanzioni irrogate in primo grado, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento, e sui conflitti che sorgano nell'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti. L'organo di garanzia può esprimere pareri sul patto di disciplina e sul patto di corresponsabilità scuola-studenti.

Art. 4 Impugnazioni L'impugnazione della sanzione in primo grado è permessa allo studente (se maggiorenne), al genitore o a chi ne esplica la patria podestà, tramite comunicazione su carta semplice da depositare presso la segreteria della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa.

Art. 5 Obblighi della segreteria della scuola La segreteria una volta ricevuta l'impugnazione deve immediatamente darne comunicazione al presidente dell'organo di garanzia, e a tutti gli altri membri nel minor tempo possibile, utilizzando anche messaggi in forma elettronica.

Art. 6 Convocazione dell'organo di garanzia Il presidente, dopo essere venuto a conoscenza dell'impugnazione deve comunicare a tutti i membri, e a chi ne ha fatto richiesta la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà il dibattimento. La data dovrà essere scelta entro 10 giorni dall'impugnazione. Il giorno previsto del dibattimento l'organo dovrà essere composto in forma perfetta (ovvero con tutti i membri) in prima convocazione, o in forma imperfetta in seconda convocazione, che dovrà essere predisposta entro l'ora successiva, in tal caso la commissione è validamente costituita con la maggioranza dei membri. In assenza del numero legale per la costituzione dell'organo di garanzia, è confermata la sanzione impugnata.

Art. 7 Memorie difensive Lo studente, il genitore o la persona da loro designata possono depositare presso la segreteria della scuola le proprie memorie difensive in forma cartacea nel rispetto dell'orario di apertura della segreteria.

Art. 8 Lavori dell'organo di garanzia L'Organo di Garanzia verifica la correttezza del procedimento di primo grado e prende visione della memoria difensiva presentata dall'alunno; quindi decide entro il termine della seduta. Segue comunicazione scritta all'interessato, relativa all'esito del ricorso, entro i cinque giorni successivi.

Art.9 Impugnatoria. Avverso alla decisione della commissione di garanzia è ammessa un'ulteriore fase impugnatoria, con possibilità di proporre reclamo entro 15 giorni dalla comunicazione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.